



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

**Autorità indipendente di ricorso
in materia radiotelevisiva AIRR**

Rapporto annuale 2011 dell'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR





Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

**Autorità indipendente di ricorso
in materia radiotelevisiva AIRR**

Rapporto annuale 2011 dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR

Più ampia libertà dei media

Il 2011 è stato un anno elettorale. In particolare nel periodo preelettorale i media elettronici sono tenuti a rispettare particolari principi di diligenza giornalistica per evitare di avvantaggiare o penalizzare un partito rispetto ad altri. Come già successo in passato, gli organi di mediazione hanno dovuto trattare alcuni reclami concernenti le elezioni federali, in un caso il ricorso è giunto fino all'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR). Si è trattato di un ricorso per un negato accesso al programma che l'AIRR ha respinto poiché la decisione dell'emittente era stata giudicata plausibile e comprensibile e il ricorrente non era stato palesemente discriminato.

Per il 2011 va però segnalato che è aumentata la libertà dei media in relazione alle elezioni. Rispetto al passato ci sono state infatti molte più trasmissioni politiche sui canali privati che, come ad esempio «Filippos Politarena» su Sat.1 (Svizzera) o «Teleblocher» su «Schaffhauser Fernsehen», erano collegate a determinati politici o candidati al Parlamento o che, come «Polimag» su «Star TV», presentavano i candidati a piacimento. L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ha esaminato se «Filippos Politarena» o «Teleblocher» abbiano violato il divieto della pubblicità politica ed è giunto alla conclusione che non c'è stata alcuna violazione visto che i protagonisti principali non hanno pagato per la trasmissione. Tutt'al più ci sarebbero potuti essere dei ricorsi all'AIRR. Ma non ce ne sono stati. «Nullus actor, nullus iudex» cioè «nessun giudice senza attore». Ciò significa allora che il pubblico ha tollerato in misura decisamente maggiore il carattere unilaterale nelle coperture mediatiche prima delle elezioni. E di fatto, le nuove trasmissioni nel periodo preelettorale hanno chiaramente dato molto più spazio a certi candidati e partiti rispetto ad altri. Da ciò consegue una maggiore libertà dei media.

Altrettanto degno di nota è che il Tribunale federale ha ribaltato alcune decisioni dell'AIRR, interpretando il principio dell'oggettività in modo più ampio rispetto all'istanza inferiore. Per analogia, ha argomentato che in un servizio sono ammissibili anche accuse non corrispondenti alla realtà dei fatti, l'importante è che gli interessati abbiano la possibilità di prendere parola e contestare quanto detto. Il Tribunale federale ha ritenuto che proprio le emittenti private debbano attenersi in

modo meno rigido della SRG all'equilibrio tra le parti, a condizione che il pubblico sappia di cosa si stia trattando e che, ad esempio, possa inquadrare la persona che interviene. Anche da ciò consegue una maggiore libertà dei media.

Al contrario, il Tribunale federale ha rafforzato i diritti del pubblico quando l'AIRR si è trovata ad applicare le disposizioni del ricorso per negato accesso al programma non solo alla trasmissione in questione, ma anche – nel caso della protezione degli animali – in modo più ampio a un periodo di più anni e di accertare se un tema o un'organizzazione siano stati discriminati in modo palese. L'AIRR è giunta alla conclusione che non è stato il caso. Il meccanismo che così facendo ha messo in moto il Tribunale federale, procura al pubblico maggiori possibilità di attivare il controllo dei programmi.

Con la partenza per fine anno di Denis Masmajan, l'AIRR si separa dopo un periodo di 15 anni da un membro che si è contraddistinto per notevole talento e impegno. Masmajan riuniva in modo ideale i due elementi di cui necessita l'AIRR: conoscenze dei media, essendo giornalista di formazione e conoscenze del diritto, essendo anche giurista. E soprattutto è stato un membro attento, capace di intervenire di sua iniziativa con argomenti validi e sempre pertinenti. Colgo l'occasione per ringraziarlo per il suo inestimabile contributo. Rivolgo i miei ringraziamenti anche agli altri membri dell'AIRR che anche lo scorso anno hanno svolto i propri compiti con la massima disciplina come pure ai membri della segreteria che si sono visti affidare nuovi compiti con esigenze più elevate. Infine, rivolgo un sentito grazie anche agli organi di mediazione che con il loro prezioso lavoro di preparazione, valutazione e mediazione contribuiscono a facilitare il lavoro dell'AIRR.

Roger Blum, Presidente dell'AIRR

Indice

1	Basi legali	5
2	Composizione dell’Autorità di ricorso	6
3	Gestione dell’attività	7
4	Organi di mediazione delle emittenti radiotelevisive	8
4.1	Premessa	8
4.2	Rielezione degli organi di mediazione	8
4.3	Scambio AIRR - organi di mediazione	8
5	Procedura di ricorso	10
5.1	Andamento dei casi	10
5.2	Trasmissioni contestate	11
5.3	Ricorsi accolti	11
5.4	Aspetti procedurali	11
5.5	Aspetti di competenza	12
5.6	Diritto materiale	13
5.7	Procedura a seguito di accertate violazioni del diritto	14
6	Giurisprudenza dell’Autorità di ricorso	15
6.1	Decisione b. 623 del 3 dicembre 2010 concernente Télévision Suisse Romande, trasmissione «19:30», Servizio su ACUSA-News	15
6.2	Decisione b. 593/607 del 22 ottobre 2010 concernente mancata copertura mediatica del VgT da parte di Schweizer Fernsehen	16
6.3	Decisione b. 616 del 3 dicembre 2010 concernente Tele Züri, trasmissione «ZüriNews», Servizi su Carl Hirschmann	17
6.4	Decisione b. 629 del 17 giugno 2011 concernente Schweizer Fernsehen, edizione della notte della trasmissione «Tagesschau», servizio sul conflitto salariale nel settore dell’edilizia	18
7	Giurisprudenza del Tribunale federale	20
7.1	Sentenza 2C_664/2010 del 6 aprile 2011	20
7.2	Sentenza 2C_710/2010 del 18 novembre 2011	20
8	Ambito internazionale	22
9	http://www.airr.admin.ch	23
	Allegato I: composizione dell’Autorità e della segreteria	24
	Allegato II: Statistica comparativa per il periodo 1984 - 2011	25

1 Basi legali

L'attività dell'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR) si fonda sull'articolo 93 capoverso 5 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), secondo il quale i ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un'autorità indipendente di ricorso. Le disposizioni d'esecuzione sono contenute nella legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), nell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV; RS 784.401) e nel Regolamento AIRR approvato dal Consiglio federale (RS 784.409).

Nell'anno in esame, sotto la guida dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) sono stati avviati i primi lavori per una revisione parziale della LRTV. Con essa ci saranno rilevanti cambiamenti anche per l'AIRR. La vigilanza sui contenuti dell'ulteriore offerta editoriale della SSR, che include in particolare le offerte on line e il Teletext, passerà dall'UFCOM all'AIRR (cfr. punto 5.5). Nell'ambito di una consultazione preliminare l'AIRR si è espressa favorevolmente riguardo a questo cambiamento, ritenendo che la vigilanza sul contenuto dei media debba per principio essere svolta da autorità indipendenti dall'amministrazione. L'AIRR ha anche dichiarato di voler strutturare la procedura di sorveglianza per questo nuovo ambito di competenza possibilmente allo stesso modo della procedura che disciplina i programmi radiotelevisivi. Inoltre, nell'ambito della revisione parziale della LRTV saranno abrogate le competenze dell'AIRR in materia di decisione e comminatoria di sanzioni amministrative (art. 90 LRTV), finora praticamente non rilevanti, poiché una perizia ha stabilito che non sono conformi alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101).

A partire dal 1° gennaio 2012, le cinque unità indipendenti aggregate amministrativamente alla Segreteria generale del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), tra cui anche l'AIRR, saranno dotate di autonomia contabile e potranno disporre di propri crediti per le spese di personale e le uscite per beni e servizi. Questi cambiamenti, che sottolineano ulteriormente l'autonomia di queste autorità, hanno reso necessaria una modifica dell'articolo 6 capoverso 1 del Regolamento AIRR. Il nuovo testo del 2 dicembre, approvato dal Consiglio federale il 9 dicembre ed entrato in vigore il 1° gennaio 2012 enuncia: «L'AIRR allestisce il proprio preventivo e lo presenta alla Segreteria generale del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)». Il nuovo titolo del relativo articolo è «Preventivo e contabilità» anziché «Finanziamento e contabilità».

2 Composizione dell'Autorità di ricorso

Nel quadro del rinnovo integrale dei mandati dell'AIRR, il Consiglio federale ha confermato il prof. Roger Blum per il quadriennio 2012 - 2015 nella sua funzione di Presidente dell'AIRR. Anche sette degli ulteriori otto membri sono stati riconfermati per l'intera durata del mandato, che è di 12 anni, oppure per una parte di essa nei casi in cui venga raggiunta la durata massima del mandato prima dello scadere del termine dei quattro anni: Regula Bähler, Vicepresidente (fino a fine 2012), Paolo Caratti (fino a fine 2015), Carine Egger Scholl (fino a fine 2015), Heiner Käppeli (fino a fine aprile 2014), Alice Reichmuth Pfammatter (fino a fine 2013), Claudia Schoch Zeller (fino a fine 2015) e Mariangela Wallimann-Bornatico (fino a fine 2015). In sostituzione di Denis Masméjan, che dopo 15 anni di brillante attività presso l'AIRR non soddisfaceva più le condizioni legali per poter essere nuovamente eletto, il Consiglio federale ha designato il prof. Stéphane Werly quale nuovo membro dell'AIRR. Werly svolge attività di insegnamento (corsi di diritto delle comunicazioni e diritto pubblico) presso le Università di Neuchâtel e di Ginevra ed è coeditore della rivista *Medialex*.

3 Gestione dell'attività

Il 24 febbraio si è tenuto un incontro tra la Consigliera federale Doris Leuthard, Capo del DATEC, e il Presidente dell'AIRR, Roger Blum. Il loro colloquio, finalizzato allo scambio di opinioni, verteva principalmente sull'imminente rinnovo integrale dei mandati dei membri dell'AIRR e sulla revisione parziale della LRTV. In relazione a quest'ultimo punto, Roger Blum ha illustrato al Capo del Dipartimento la posizione dell'AIRR in merito ai punti della legge che necessitano di una revisione. Blum ha fatto presente non solo l'attuale ripartizione delle competenze in rapporto con la vigilanza sull'ulteriore offerta editoriale della SSR, ritenuta insoddisfacente, ma anche la mancante legittimazione degli stranieri a interporre ricorso individuale (art. 94 cpv. 1 LRTV) e l'insoddisfacente regime delle spese applicato alle procedure di ricorso dinanzi al Tribunale federale. Il Presidente dell'AIRR ha inoltre richiamato l'attenzione sulla possibilità spettante al DATEC di interporre ricorso dinanzi all'AIRR pur non avendo uno stretto legame con l'oggetto di una trasmissione e senza aver partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all'organo di mediazione. Il Dipartimento può avvalersi di questa opportunità in caso di violazione palese dei principi applicabili al contenuto dei programmi sanciti dalla LRTV o se intende valutare questioni di principio inerenti al diritto in materia di programmi. Notoriamente l'AIRR non può intervenire d'ufficio, ma soltanto sulla base di ricorsi formali.

La Segreteria si è occupata, oltre che dell'accompagnamento tecnico ed amministrativo delle attività dell'AIRR, anche di alcuni progetti specifici. In relazione alla nuova struttura organizzativa (cfr. punto 1) ha elaborato d'intesa con la Segreteria generale del DATEC un accordo per garantire il sostegno amministrativo e logistico all'AIRR da parte della Segreteria generale del DATEC. L'attività della Segreteria dell'AIRR si è inoltre concentrata anche sull'introduzione della gestione elettronica degli affari (GEVER) e dello scambio di scritti durante le procedure di ricorso, prevista per il 2012, sulla consegna all'Archivio federale degli atti concernenti le procedure di ricorso, come pure sull'aggiornamento del sito Internet (cfr. punto 9). Nell'anno di riferimento non ci sono state variazioni nell'effettivo del personale della segreteria.

4 Organi di mediazione delle emittenti radiotelevisive

4.1 Premessa

All'AIRR competono la designazione e la sorveglianza degli organi di mediazione delle emittenti radiotelevisive ad essa anteposti, ad eccezione di quelli della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR (art. 91 LRTV). Ciascuna regione linguistica dispone di un proprio organo di mediazione. Gli organi di mediazione aggregati amministrativamente all'AIRR sono tenuti a redigere ogni anno un rapporto d'attività all'attenzione dell'Autorità di ricorso.

4.2 Rielezione degli organi di mediazione

I membri degli organi di mediazione subordinati all'AIRR sono stati confermati per altri quattro anni. Trattasi del dr. Guglielmo Bruni per le regioni di lingua tedesca e retoromanca, di Denis Sulliger per la regione di lingua francese e di Gianpiero Raveglia per quella di lingua italiana. Come sostituti sono stati confermati Oliver Sidler, Gianpiero Raveglia e Guglielmo Bruni. La durata del mandato dei membri degli organi di mediazione è stata adeguata a quella dei membri dell'AIRR (2012 – 2015).

4.3 Scambio AIRR - organi di mediazione

Oltre a numerosi contatti informali, anche quest'anno si è tenuto nuovamente un incontro tra i membri degli organi di mediazione e quelli dell'AIRR. Al centro dell'attenzione vi erano i servizi radiotelevisivi in vista del rinnovo delle Camere federali. Presso la maggior parte degli organi di mediazione sono pervenuti reclami concernenti trasmissioni mandate in onda, come pure il rifiuto di accesso a trasmissioni elettorali. La presunta penalizzazione di un partito o di certi candidati è stata regolarmente al centro dei reclami. L'AIRR ha apprezzato gli sforzi eccezionali degli organi di mediazione intrapresi, in particolare, per evadere con rapidità e adeguatezza al caso, i reclami urgenti riguardanti il negato accesso ad alcuni programmi di emittenti radiotelevisive. Grazie al lavoro degli organi di mediazione, numerosi reclami sono stati risolti in via consensuale.

L'incontro ha offerto l'occasione di discutere anche del fatto che sui siti Internet delle emittenti radiotelevisive mancano talvolta i rimandi all'organo di mediazione

competente. Sia gli organi di mediazione che l'AIRR hanno segnalato di volta in volta questa mancanza alle emittenti interessate.

5 Procedura di ricorso

5.1 Andamento dei casi

Nel 2011 sono stati interposti 18 nuovi ricorsi, contro i 14 dell'anno precedente. 12 di essi erano ricorsi popolari ai sensi dell'articolo 94 capoversi 2 e 3 LRTV, secondo cui la persona ricorrente deve essere sostenuta da almeno altre 20 persone parimenti legittimate a ricorrere (2010: 9). In sei casi (2010: 5) si è trattato invece di ricorsi individuali ai sensi dell'articolo 94 capoverso 1 LRTV, secondo cui la persona ricorrente deve provare di avere uno stretto legame con l'oggetto della trasmissione o delle trasmissioni contestate.

Agli organi di mediazione, che nel iter procedurale precedono l'AIRR, sono pervenuti nel 2011 complessivamente 222 reclami (2010: 170). Soltanto il 8,1% dei casi (2010: 8,2%) è stato impugnato innanzi all'AIRR. Questo numero sottolinea l'importante funzione svolta dagli organi di mediazione nell'ambito della procedura di sorveglianza in materia di diritto dei programmi.

Nel 2011 l'AIRR ha evaso, pubblicando le relative decisioni, 23 ricorsi (2010: 13), 19 dei quali mediante una procedura con esame del merito (2010: 11). Nel caso di tre ricorsi non è potuta entrare nel merito (2010: 2). Un ricorso è stato ritirato dopo che il ricorrente e l'emittente interessata sono pervenuti a una composizione bonale.

Nell'anno considerato l'AIRR si è riunita sei volte, di cui una volta per una seduta di due giorni. Tutti i ricorsi con esame del merito, eccezion fatta per uno, si sono svolti con deliberazione pubblica. La tradizionale seduta di due giorni dell'AIRR si è tenuta a fine agosto a Liestal e a Basilea. Oltre alla deliberazione pubblica che ha avuto luogo nella Residenza governativa del Cantone di Basilea Campagna, l'AIRR ha organizzato una conferenza stampa a Basilea. Nel corso della stessa, sono state presentate le attività dell'AIRR e degli organi di mediazione ed è stato dedicato ampio spazio ai principi radiotelevisivi da rispettare in periodo preelettorale. Alla conferenza stampa ha partecipato anche Guglielmo Bruni, mediatore per le emittenti regionali, che ha illustrato il contenuto della sua attività. Inoltre, i membri dell'AIRR si sono recati in visita agli studi radiofonici di DRS 2 e del radiogiornale regionale della SSR a Basilea e a quelli di Tele Basel dove ha avuto luogo uno scambio di informazioni con i responsabili.

5.2 Trasmissioni contestate

I ricorsi pervenuti avevano prevalentemente come oggetto trasmissioni televisive. Due riguardavano esclusivamente trasmissioni radiofoniche, tre trasmissioni radio-televisive. 12 ricorsi si riferivano a trasmissioni in lingua tedesca e sei a trasmissioni in lingua francese. Nello specifico, sono state oggetto di ricorso dieci trasmissioni di Schweizer Fernsehen SF/SF 1, tre di Télévision Suisse Romande TSR, due di TSR e Radio Suisse Romande e una rispettivamente di SF e Radio DRS, Radio Argovia e Rhône FM.

I ricorsi riguardavano prevalentemente trasmissioni informative, incentrate su questioni attuali di natura politica e in particolare elezioni e votazioni imminenti. La trasmissione maggiormente contestata è stata «Tagesschau», trasmissione d'informazione di Schweizer Fernsehen, contro cui sono stati presentati sette ricorsi.

5.3 Ricorsi accolti

In sei procedure di ricorso concluse nel 2011, l'AIRR ha accertato una violazione del diritto (2010: 3). In tutti i casi, la disposizione invocata ed applicata è stata quella relativa al principio dell'oggettività di cui all'articolo 4 capoverso 2 LRTV. L'AIRR ha accolto segnatamente i ricorsi contro i seguenti servizi radiotelevisivi: Schweizer Fernsehen, trasmissioni «Tagesschau» e «10 vor 10», servizi sui risultati di sondaggi d'opinione prima di votazioni popolari federali (cfr. punto 5.6); Schweizer Fernsehen, trasmissione «Tagesschau», edizione della notte, servizio su un conflitto salariale nel settore dell'edilizia (cfr. punto 6.4.); Tele Züri, trasmissione «ZüriNews», servizi su Carl Hirschmann (cfr. punto 6.3); TSR, trasmissione «19:30», servizio su un'edizione del bollettino di informazioni dell'associazione VgT (cfr. punto 6.1) e Tele Ostschweiz, trasmissione «Fokus», dibattito sulla concessione televisiva regionale. Il Tribunale federale ha accolto un ricorso contro quest'ultima decisione dell'AIRR, annullando la decisione dell'AIRR (cfr. punto 7).

5.4 Aspetti procedurali

I ricorsi per negato accesso al programma impongono in parte all'AIRR di agire tempestivamente. Ciò succede in particolare prima dello svolgimento delle elezioni. Il 2 settembre il partito «La Sinistra» ha interposto ricorso, asserendo che gli è stato negato l'accesso alle trasmissioni di Radio Télévision Suisse dedicate alle elezioni fe-

derali del 23 ottobre. Viste le scadenze molto brevi per la presa di posizione, l'AI RR ha adottato già il 10 ottobre una decisione nel merito, nell'ambito di una deliberazione pubblica. Anche se avesse accolto il ricorso, vista la mancante crescita in giudicato della decisione, resa in un primo tempo soltanto in forma orale, e l'impossibilità dell'AI RR di ordinare misure, non sarebbe stato possibile obbligare l'emittente a mandare in onda un'altra trasmissione a cui far partecipare il partito escluso. Tuttavia, ancor prima delle elezioni, l'AI RR avrebbe potuto informare l'opinione pubblica del negato accesso al programma da essa stessa accertato.

Nel quadro dell'istruzione, l'AI RR ha ampliato i diritti dei partecipanti alla procedura. È riconosciuta loro la facoltà di prendere posizione in relazione a ogni atto scritto della controparte, indipendentemente dal fatto che questo contenga nuove allegazioni di diritto. Questa opportunità è data sia nel caso dei ricorsi popolari sia individuali che, per quanto concerne lo status giuridico dei ricorrenti, sono equiparati. Con le recenti modifiche intervenute nella giurisprudenza l'AI RR soddisfa i requisiti del Tribunale federale e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) in merito al diritto di essere sentito.

5.5 Aspetti di competenza

I servizi televisivi riguardanti i risultati dei sondaggi d'opinione sulle elezioni federali e votazioni popolari hanno costituito l'oggetto di numerosi ricorsi innanzi all'AI RR. In più casi è stato criticato l'istituto incaricato del rilevamento dei dati che non avrebbe raccolto ed elaborato i dati nel rispetto dei metodi scientifici. Questo aspetto è stato ampiamente dibattuto dai media ed è stato anche tematizzato in alcuni interventi parlamentari. Tuttavia, non riguardando il diritto in materia radiotelevisiva, esula dal giudizio dell'AI RR.

Con la decisione del 21 aprile, il Tribunale amministrativo federale si è espresso sulla questione di principio riguardante la competenza per la sorveglianza nel settore dell'ulteriore offerta editoriale della SSR. L'ulteriore offerta editoriale secondo l'articolo 25 capoverso 3 lett. b LRTV è disciplinata nella concessione della SSR e contempla, secondo la medesima, le offerte on line, il Teletext, le informazioni associate ai programmi, l'offerta editoriale per l'estero e il materiale di accompagnamento relativo a singole trasmissioni. L'AI RR non era entrata nel merito di un ricorso contro alcuni testi pubblicati su una pagina del sito Internet di Schweizer Fernsehen non disponendo della necessaria competenza e aveva pertanto trasmesso il ricorso

all'UFCOM per disbrigo. Nell'ambito di una decisione incidentale l'Ufficio si è ritenuto competente. Nella citata decisione, questa interpretazione è stata ritenuta conforme al diritto federale dal Tribunale amministrativo federale. Nell'ambito della prevista revisione parziale della LRTV, per considerazioni di politica mediatica, questa competenza dovrà invece essere trasferita all'AIIR (cfr. punto 1).

5.6 Diritto materiale

Come negli anni precedenti, l'esame del merito nell'ambito di ricorsi in materia di programmi si è concentrato sul principio dell'oggettività di cui all'articolo 4 capoverso 2 LRTV (cfr. le decisioni al punto 6). È decisiva la circostanza se il pubblico si sia potuto formare liberamente una propria opinione sul tema trattato in una trasmissione o in un servizio. Finora, l'AIIR esaminava questi ricorsi nell'ambito di una procedura a due fasi. In una prima fase valutava se il pubblico si fosse potuto formare liberamente una propria opinione sulla trasmissione contestata. Se ciò non si verificava, l'AIIR esaminava se erano stati violati i principi fondamentali di diligenza giornalistica. Secondo l'AIIR, questa procedura di esame articolata in due fasi non soddisfa più le esigenze manifestatesi nella pratica. Essa ha causato anche fraintendimenti nel pubblico; infatti nei ricorsi è stata più volte criticata esclusivamente la violazione dei principi di diligenza giornalistica. Se l'AIIR constatava che il pubblico di una trasmissione non aveva potuto farsi una propria opinione su una trasmissione, erano praticamente violati, senza eccezione alcuna, anche i principi di diligenza giornalistica. Poiché entrambi gli aspetti sono strettamente collegati, non vengono più esaminati separatamente. La garanzia della libera formazione delle opinioni da parte del pubblico implica necessariamente il rispetto dei principi di diligenza giornalistica.

Per i servizi radiotelevisivi in cui immediatamente prima di elezioni o di votazioni sono presentati i risultati dei sondaggi d'opinione l'AIIR ha definito speciali principi di diligenza giornalistica affinché il pubblico possa formarsi una propria opinione. Tra questi rientrano la presentazione fedele dei risultati del sondaggio e l'indicazione trasparente dei criteri seguiti per la realizzazione del sondaggio d'opinione. In particolare bisogna menzionare chi ha commissionato il sondaggio, l'istituto che lo ha eseguito, le modalità seguite con specificazione del numero degli intervistati, il margine di errore e il periodo in cui è stato svolto il sondaggio. In relazione all'esame di numerosi servizi di trasmissioni d'informazione di Schweizer Fernsehen dedicati ai risultati dei sondaggi d'opinione svolti in periodo preelettorale, l'AIIR ha accertato

in tre casi una violazione del principio dell'oggettività. In questi casi, infatti, i risultati elaborati dagli istituti di ricerca incaricati non erano stati presentati correttamente. Nella fattispecie, Schweizer Fernsehen non ha fatto una distinzione tra la quota dei «sicuramente sì» e dei «forse sì» ovvero tra la quota dei «sicuramente no» e dei «forse no». In questo modo il pubblico ha avuto l'impressione, errata, che la quota dei «sicuramente sì» e dei «sicuramente no» fosse nettamente superiore al reale risultato del sondaggio.

Visti i numerosi ricorsi, l'AIRR si è anche occupata in modo approfondito della violazione della legge nei casi di rifiuto di accesso alla parte redazionale del programma. Prendendo spunto da un presunto annoso boicottato sistematico di un'organizzazione da parte di Schweizer Fernsehen nell'ambito di un ricorso per negato accesso al programma, l'AIRR si è pronunciata per la prima volta sui criteri materiali di esame che entrano in linea di conto in casi analoghi (cfr. punto 6.2).

5.7 Procedura a seguito di accertate violazioni del diritto

Dopo aver accertato una violazione del diritto, l'AIRR impone all'emittente un termine di 30 giorni per informare sulle misure prese (art. 89 cpv. 1 LRTV). Le misure devono garantire che si ponga rimedio alla violazione e che si eviti il ripetersi della medesima. Oltre ai provvedimenti interni destinati a garantire il futuro rispetto dei principi di diligenza giornalistica, esse contemplano anche l'indicazione nell'archivio elettronico disponibile su Internet di quelle trasmissioni che hanno violato il diritto pertinente, ad esempio con un rimando alla decisione dell'AIRR. L'AIRR non esige però dalle emittenti interessate di sopprimere dall'archivio elettronico la registrazione della trasmissione contestata. Inoltre, non vieta la negoziabilità dei relativi contenuti radiotelevisivi. Nell'anno considerato, l'AIRR ha ritenuto sufficienti tutte le misure adottate dalle emittenti a seguito delle violazioni accertate del diritto. Pertanto, in nessun caso è dovuta intervenire presso il DATEC affinché le misure richieste venissero attuate.

6 Giurisprudenza dell’Autorità di ricorso

Nella seguente panoramica della giurisprudenza è presentata una sintesi di alcune decisioni pubblicate nell’anno in esame. I testi integrali delle decisioni pubblicate nel 2011 possono essere consultati in forma anonimizzata sul sito internet dell’AIRR (www.airr.admin.ch).

6.1 Decisione b. 623 del 3 dicembre 2010 concernente

Télévision Suisse Romande, trasmissione «19:30»

Servizio su ACUSA-News

Fattispecie: Il 31 marzo 2010 TSR ha mandato in onda, nel quadro della trasmissione d’informazione «19:30», un servizio della durata di circa due minuti sull’ultima edizione del bollettino d’informazione in lingua francese «ACUSA-News» del Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT; Associazione contro le fabbriche di animali in Svizzera). Questa pubblicazione è stata recapitata a tutte le economie domestiche del Cantone di Friburgo. L’edizione in questione si è occupata dell’andamento di una causa in cui il Presidente del VgT era stato condannato per dichiarazioni lesive dell’onore contro un Consigliere di Stato friburghese in un’edizione precedente della stessa pubblicazione. Il Presidente del VgT ha criticato nell’ ACUSA-News l’intera procedura parlando di «giustizia arbitraria». Contro la decisione del Tribunale federale ha interposto ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Nel servizio della TSR il Consigliere di Stato si è pronunciato sulla nuova pubblicazione.

Considerandi: Al termine dell’esame, l’AIRR è giunta alla conclusione che il servizio non ha consentito al pubblico di formarsi una propria opinione sul tema trattato. Ha dovuto supporre che il Presidente del VgT avesse ripetuto nell’ultima edizione dell’ACUSA-News soprattutto le sue precedenti accuse contro il Consigliere di Stato. Le medesime, però, erano state palesemente menzionate ancora una volta per documentare in dettaglio l’intero processo che aveva condotto alla condanna del Presidente del VgT. Il pubblico non era pertanto stato messo nella condizione di sapere che nella pubblicazione si tematizzava piuttosto la presunta arbitrarietà degli organi di giustizia coinvolti. Allo stesso modo, non era stato detto che il Presidente del VgT aveva interposto ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per le ragioni illustrate nella pubblicazione stessa.

Nel servizio della TSR sono state mosse critiche contro il Presidente del VgT. In par-

icolare, nel pubblico è stata destata l'impressione che nella nuova pubblicazione il Presidente si sia espresso ancora una volta in modo lesivo dell'onore del Consigliere di Stato. Al Presidente del VgT non è però stata data la possibilità di illustrare il suo punto di vista benché si fosse dichiarato disposto a farlo. Lo scambio di e-mail intercorso tra lui e la redazione prima della trasmissione è stato riassunto nel servizio in modo incompleto e tendenzioso. Avendo riconosciuto una violazione del principio dell'oggettività, l'AIRR ha approvato il ricorso.

6.2 Decisione b. 593/607 del 22 ottobre 2010 concernente mancata copertura mediatica del VgT da parte di Schweizer Fernsehen

Fattispecie: Il VgT ha interposto due ricorsi innanzi all'AIRR, sostenendo di essere censurato da oltre dieci anni da Schweizer Fernsehen per motivi di ordine politico-ideologico. Secondo il VgT, Schweizer Fernsehen ha omesso di informare su tre decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) che condannavano la Svizzera. All'origine del ricorso vi era uno spot pubblicitario dell'associazione, non mandato in onda da Schweizer Fernsehen, che denunciava il maltrattamento degli animali durante il loro allevamento. La CEDU ha ritenuto che il divieto di diffusione dello spot pubblicitario non fosse compatibile con la libertà d'espressione dell'articolo 10 CEDU, da cui sono risultate più condanne a carico della Svizzera.

Dapprima, l'AIRR non è entrata nel merito dei due ricorsi non ritenendo soddisfatti i requisiti legali minimi per procedere all'esame di merito. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso successivo, concludendo che una discriminazione del VgT da parte di Schweizer Fernsehen non potesse essere esclusa. Ha dunque impartito all'AIRR di esaminare i gravami dal punto di vista del contenuto come ricorsi per negato accesso al programma.

Considerandi: Si sarebbe ravvisata una discriminazione qualora Schweizer Fernsehen avesse escluso il VgT dai servizi soltanto per ragioni politico-ideologiche e non in base a motivi oggettivi. Dall'esame dell'AIRR è scaturito che nel periodo di riferimento (1998 – luglio 2009) Schweizer Fernsehen ha mandato in onda tre servizi in lingua tedesca concernenti l'associazione. In particolare, nell'edizione principale della trasmissione informativa «Tagesschau» ha anche mostrato un breve servizio sulla prima decisione della CEDU che ha inaugurato una nuova giurisprudenza.

Rispetto ad altre associazioni svizzere di protezione degli animali, il VgT non è stato

penalizzato in modo palese nel programma di Schweizer Fernsehen. Nel periodo in questione, Schweizer Fernsehen ha dato a poche altre associazioni di protezione degli animali operanti in Svizzera all'incirca lo stesso spazio che al VgT, o non ha dato alcuno spazio. Molto più spazio che al VgT è stato dato soltanto all'associazione Protezione Svizzera degli Animali PSA soprattutto per via del suo impegno politico (ad es. iniziative popolari). Vi sono altri motivi oggettivi, oltre alla situazione concorrenziale tra le organizzazioni di protezione degli animali, per il numero relativamente limitato di servizi sul VgT nel programma di Schweizer Fernsehen. In particolare occorre tenere presente i tempi di antenna limitati che impongono una severa selezione nel trattamento dei temi alla radio e alla televisione. Inoltre, è rilevante anche il peso, non sempre uguale, dell'attività delle organizzazioni ai fini dell'informazione nei mass media e l'autonomia dei programmi delle emittenti che include la libera scelta del tema da trattare. Anche se ci fosse una tacita direttiva di Schweizer Fernsehen circa il boicotto del VgT, l'AIIR non potrebbe provarla. Dichiarazioni poco felici espresse da un ex caporedattore sul Presidente del VgT non possono essere interpretate, in relazione alla fattispecie in questione, come una direttiva a carattere discriminatorio.

Per le ragioni suesposte, Schweizer Fernsehen non ha discriminato il VgT e non ha violato il diritto in materia, e neppure ha negato in altro modo l'accesso alla parte redazionale del programma. La decisione dell'AIIR è stata impugnata innanzi al Tribunale federale.

6.3 Decisione b. 616 del 3 dicembre 2010 concernente

Tele Züri, trasmissione «ZüriNews»

Servizi su Carl Hirschmann

Fattispecie: il 5 novembre 2009 l'emittente televisiva regionale Tele Züri ha mandato in onda il servizio «Schwere Vorwürfe» («gravi accuse») nel corso della trasmissione «ZüriNews». Il servizio era incentrato sull'arresto di Carl Hirschmann e sulle accuse a suo carico mosse da donne, rimaste nell'anonimato, che hanno denunciato di essere state vittime di molestie sessuali nell'area VIP di un club allora di proprietà dello stesso Hirschmann. Nell'edizione del 14 dicembre 2009, di «ZüriNews», Tele Züri ha mandato in onda il servizio «Druck» («pressioni») incentrato ancora una volta sulle accuse a carico di Carl Hirschmann. Al centro del servizio, la credibilità delle dichiarazioni di una giovane donna che nel servizio del 5 novembre 2009 aveva accusato Hirschmann di aver costretto una sua amica al sesso orale. La redazione ha inoltre

cercato di sapere se l'informatrice avesse nel frattempo ritirato le sue accuse a causa di minacce ricevute dall'entourage di Carl Hirschmann.

Considerandi: Il servizio del 5 novembre 2009 desta nel pubblico l'impressione, errata, che Carl Hirschmann sia stato arrestato a causa di aggressioni sessuali a carico di diverse giovani donne. Inoltre, il pubblico non è stato messo nella condizione di poter riconoscere dichiarazioni controverse come tali. Ciò riguarda non solo i motivi dell'arresto, che non sono stati veicolati correttamente, ma anche le gravi accuse delle due giovani donne contro il ricorrente, accuse a cui non è seguita alcuna replica. Il punto di vista di Carl Hirschmann non viene espresso in alcun modo. Inoltre, nel servizio, la redazione di Tele Züri non ha fatto alcun riferimento alla presunzione d'innocenza dell'imputato, principio cui occorre attenersi nella realizzazione di servizi dedicati a procedimenti penali in corso. Anzi, alla fine del servizio, Carl Hirschmann viene praticamente condannato anzitempo, tra l'altro sottolineando che neppure i soldi lo salveranno dalla situazione. Questo commento finale è una chiara violazione del principio di presunzione d'innocenza.

Nel secondo servizio di «ZüriNews» il portavoce di Carl Hirschmann ha potuto prendere posizione, ma ha comunque parlato solo a suo nome. Tele Züri ha omesso di menzionare che Carl Hirschmann aveva espressamente respinto le accuse di una giovane donna, che sono state mandate ancora una volta in onda. Tele Züri assume invece il ruolo di autorità inquirente, esprimendo giudizi sulla credibilità delle accuse. Il giudizio avviene però in modo tendenzioso e senza far riferimento ai procedimenti in corso. Ancora una volta il pubblico non ha dunque potuto formarsi una propria opinione sulla rilevanza delle accuse.

Per le ragioni suesposte, entrambi i servizi contestati hanno violato il principio dell'oggettività.

6.4 Decisione b. 629 del 17 giugno 2011 concernente Schweizer Fernsehen, edizione della notte della trasmissione «Tagesschau» servizio sul conflitto salariale nel settore dell'edilizia

Fattispecie: Il 20 novembre 2010, la trasmissione «Tagesschau» ha mandato in onda nell'edizione principale e in quella notturna un servizio sull'andamento delle trattative salariali nel settore dell'edilizia e del genio civile. Nel giorno in questione, i sindacati hanno reagito con grande disappunto alla proposta della Società Svizzera

degli Impresari-Costruttori, a loro giudizio completamente insufficiente. Il conflitto salariale si era inasprito nei giorni precedenti dopo che i datori di lavoro non avevano migliorato la loro proposta, annullando anche un incontro. La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori ha interposto ricorso contro il servizio di circa un minuto mandato in onda nell'edizione serale di «Tagesschau».

Considerandi: Nel servizio contestato sono stati presentati esclusivamente il punto di vista e le argomentazioni dei sindacati. Chi ha condotto la contrattazione ha avuto la possibilità di esprimersi sul conflitto salariale e sulla proposta degli imprenditori apostrofata come «davvero miserabile». La posizione dei sindacati e il loro disappunto riguardo alla proposta degli imprenditori erano comprensibili al pubblico. È fuori discussione che la notizia principale del servizio fosse la rappresentazione della posizione dei sindacati, visti gli eventi del giorno. L'omissione completa del punto di vista degli imprenditori pregiudica però in modo rilevante la libera formazione delle opinioni del pubblico riguardo al tema del conflitto salariale. Non si può partire dal presupposto che gli spettatori abbiano conoscenze preliminari sulla contrattazione salariale nel settore dell'edilizia e del genio civile. Se fossero state menzionate le argomentazioni principali degli imprenditori, ad esempio l'insufficiente redditività, si sarebbe delineato per il pubblico un quadro differenziato del conflitto salariale.

La circostanza che nel servizio dell'edizione principale di «Tagesschau», durato un po' più a lungo, fosse stata data la parola anche a un rappresentante della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori non ha alcun influsso sulla valutazione del servizio andato in onda nell'edizione della notte. Oggetto del ricorso è soltanto il servizio dell'edizione notturna e non la totalità delle trasmissioni redazionali di Schweizer Fernsehen dedicate al conflitto salariale nel settore. Anche il tempo di antenna più breve nell'edizione della notte non giustifica l'omissione di presentare almeno in modo conciso il punto di vista degli imprenditori presi di mira nel servizio. Per le ragioni suesposte, il principio dell'oggettività è stato violato.

7 Giurisprudenza del Tribunale federale

Nel 2011, la II sezione di diritto pubblico del Tribunale federale ha esaminato diversi ricorsi di diritto pubblico impugnati contro decisioni dell'AIRR. Oltre alle sintesi delle decisioni di seguito presentate, il Tribunale federale ha respinto un ricorso in merito a una richiesta di ricasazione nei confronti del Presidente dell'AIRR e non è entrato nel merito della richiesta di revisione. Invece, il Tribunale federale ha approvato due ricorsi contro decisioni dell'AIRR concernenti servizi televisivi di emittenti non concessionarie (Presse TV, Tele Ostschweiz). Le relative motivazioni non erano però ancora state pubblicate alla fine dell'anno di riferimento.

7.1 Sentenza 2C_664/2010 del 6 aprile 2011

Con decisione del 19 febbraio 2010, l'AIRR aveva respinto un ricorso contro i servizi del magazine d'informazione «10 vor 10» di Schweizer Fernsehen concernenti i pericoli della quarta generazione di pillole anticoncezionali. I servizi trattavano il caso di una giovane donna affetta da grave disabilità a causa di un'embolia polmonare indotta dall'assunzione di una pillola anticoncezionale. Il Tribunale federale ha giudicato la decisione dell'AIRR conforme al diritto federale. A suo giudizio, nei servizi contestati, la posizione del distributore del preparato è stata sufficientemente rappresentata. L'autonomia dei programmi, continua il Tribunale federale, consente inoltre all'emittente di «trattare sul piano legale una tematica in base a un caso concreto, se nell'insieme resta garantita la correttezza giornalistica». Anche la critica sollevata nel ricorso, secondo cui l'«inutile scandalo» avrebbe falsato la formazione dell'opinione è ritenuta infondata dal Tribunale federale: «(...) malgrado il coinvolgimento emotivo dello spettatore per via dell'immagine e del suono è stato creato un contrappeso che gli ha consentito di inquadrare i diversi punti di vista (giornalista, azienda produttrice, autorità statale di vigilanza)».

7.2 Sentenza 2C_710/2010 del 18 novembre 2011

Con voto decisivo del suo Presidente, il 19 febbraio 2010 l'AIRR aveva accolto un ricorso contro il servizio di «10 vor 10» dal titolo «FDP und Pharmalobby» incentrato sui legami tra il PLR e la lobby farmaceutica. Nel ricorso interposto contro questa decisione, la SSR ha sostenuto che le disposizioni relative alla presa di decisione definite nel regolamento dell'AIRR non adempiono i requisiti del giudice costituzionale (art. 30 Cost.) e di una procedura equa (art. 29 Cost.). La SSR afferma che la com-

posizione del collegio giudicante dipende da casualità e che la possibilità del voto decisivo espresso dal Presidente è contraria al principio della parità di diritto di voto. Indipendentemente dal fatto che «l'AIRR venga qualificata come istanza giudiziaria tradizionale oppure come commissione decisionale con funzioni semi giudiziarie», il Tribunale federale ha invece accertato che «la prassi di cui all'articolo 12 del Regolamento AIRR non è contraria né all'articolo 30 né all'articolo 29 della Costituzione federale». Il Tribunale federale ha motivato ciò nel seguente modo: «La composizione usuale dell'AIRR comprende nello specifico (tutti) i nove membri. Il quorum di almeno sei membri garantisce che anche in caso di assenze oggettivamente motivate (ricusazione, congedo per malattia improvvisa o di lunga durata, ecc.) l'Autorità possa prendere decisioni, il che è indispensabile, visto che l'AIRR non dispone di membri supplenti e che pertanto in tali casi non può oggettivamente decidere nella composizione usuale con i nove membri. (...) Il voto decisivo del Presidente serve ad evitare le situazioni di parità di voto che in caso di numero pari di membri presenti potrebbe essere risolta soltanto se un altro membro scelto venisse escluso, il che equivarrebbe a una grave ingerenza nel diritto dell'articolo 30 della Costituzione federale e che, senza una decisione per sorteggio, sarebbe connessa a un maggiore rischio di manipolazione che non con il voto decisivo del Presidente nei rarissimi casi in cui c'è una parità di voto».

Contrariamente alla maggioranza dell'AIRR, il Tribunale federale ha giudicato il servizio televisivo in questione conforme al principio dell'oggettività e ha pertanto approvato il ricorso con tre voti contro due. Per il Tribunale federale, la circostanza decisiva è stata che i parlamentari del PLR intervistati nel servizio come pure altri esponenti del partito hanno avuto l'opportunità di presentare il proprio punto di vista sulle prassi criticate. Pertanto, secondo il Tribunale federale per il pubblico è chiaramente riconoscibile che la tesi dell'intreccio PLR e lobby farmaceutica, sostenuta dall'emittente televisiva, è controversa. Come nella decisione del 7 aprile 2011 (cfr. punto 7.1), il Tribunale federale ha sottolineato che il principio dell'oggettività «deve essere considerato alla luce della libertà radiotelevisiva (art. 10 CEDU)» e menziona in questo contesto diverse sentenze della CEDU.

8 Ambito internazionale

Dal 1996 l'AIRR fa parte dell'European Platform of Regulatory Authorities (EPRA). Si tratta di un organo indipendente in cui sono rappresentate 53 autorità europee di sorveglianza in materia radiotelevisiva. Lo scopo principale è favorire lo scambio di opinioni e di informazioni.

Partendo dalla considerazione che molti settori tematici trattati dall'EPRA (ad esempio il rilascio delle concessioni, pubblicità) non sono di sua competenza, l'AIRR ha fatto un bilancio della sua adesione per appurarne l'utilità. Il valore sostanziale della collaborazione, in particolare lo scambio di informazioni, non è stato messo in dubbio. I membri, però, non ritengono assolutamente necessaria la partecipazione alle sedute dedicate alla trattazione di temi non rilevanti per l'AIRR. Se del caso, l'UFCOM che fa anch'esso parte dell'EPRA può rappresentare da solo la Svizzera. In questo senso sono già stati presi accordi con l'UFCOM per migliorare il coordinamento delle attività.

Quest'anno, le sedute annuali dell'EPRA si sono tenute a Ohrid, in Macedonia (25 - 27 maggio) e a Bruxelles (6 - 8 ottobre). I punti all'ordine del giorno sono stati l'evoluzione del diritto in materia radiotelevisiva nello spazio europeo, l'autonomia delle autorità europee di sorveglianza in materia radiotelevisiva e la protezione dei giovani nei nuovi media. L'AIRR era rappresentata dalla sua Vicepresidente Regula Bähler.

9 <http://www.airr.admin.ch>

Il sito Internet, di fondamentale importanza per le attività di pubbliche relazioni dell'AIRR, è stato aggiornato quest'anno, soprattutto per renderlo più facilmente utilizzabile al pubblico. Alla stregua delle altre autorità federali e dell'Amministrazione federale, l'AIRR si è dovuta attenere ai vincoli del Corporate Design della Confederazione per garantire un'identità visiva uniforme. Le novità della nuova versione del sito Internet dell'AIRR sono ben visibili sulla pagina iniziale, dove oltre alle parole di benvenuto del Presidente, vi è un accesso rapido alle pagine maggiormente consultate (comunicati attuali, procedure, deliberazioni pubbliche, decisioni, contatto). Le pagine già esistenti sono state rielaborate dal punto di vista redazionale.

Allegato I: Composizione dell'Autorità e della segreteria


Membri dell'AIRR

	In carica dal	Scadenza del mandato
Roger Blum (prof. em., esperto in scienze dei media, Colonia)	01.01.2008 Presidente	31.12.2011
Regula Bähler (avvocato, ZH)	01.01.2001 Vicepresidente	31.12.2011
Paolo Caratti (avvocato e notaio, TI)	01.01.2004	31.12.2011
Carine Egger Scholl (Presidente dell'autorità di conciliazione per la regione Berna-Mittelland, BE)	01.01.2004	31.12.2011
Heiner Käppeli (vicedirettore MAZ, LU)	01.05.2002	31.12.2011
Denis Masméjan (giornalista, GE)	01.01.1997	31.12.2011
Alice Reichmuth Pfammatter (giudice cantonale, SZ)	01.01.2001	31.12.2011
Claudia Schoch (redattrice e avvocato, ZH)	01.02.2005	31.12.2011
Mariangela Wallimann-Bornatico (BE)	01.07.2008	31.12.2011

Segreteria dell'AIRR

Segreteria giuridica	In carica dal	Impiego al
Pierre Rieder (responsabile)	01.10.1997	90 %
Réjane Ducrest	15.08.2008	40 %
Cancelleria	In carica dal	Impiego al
Nadia Mencaccini	01.05.2006	50 %

Allegato II: Statistica comparativa per il periodo 1984-2011



1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

RECLAMI / CASI

Interposti	39	23	21	18	24	32	40	50	18	16	13	28	21	25
Liquidati	31	25	23	16	17	36	35	42	29	22	10	23	29	24
Riportati	8	6	4	6	13	9	14	21	10	4	8	13	5	6

TIPO DI RECLAMO

Popolare / interesse pubblico	11	8	6	5	9	11	31	33	10	7	9	16	17	20
Individuale	28	15	15	13	15	21	9	17	8	9	4	12	4	5
Dipartimento														

DIFFUSORI CHIAMATI IN CAUSA

Radio	13	8	5	6	4	10	7	15	6	4	5	4	3	2
Televisione	26	15	16	12	20	22	33	35	12	12	8	24	18	23

SSR / RDRS	11	6	3	3	3	7	6	13	5	2	4	3	2	2
SSR / TVDRS / SF	13	9	12	7	14	16	29	29	11	8	5	20	17	16
SSR / RSR	2	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
SSR / TSR	9	5	5	4	4	5	4	3	1	3	1	3	0	4
SSR / RSI (radio)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0
SSR / RSI (tv)	2	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
SSR / Radio Rumantsch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SSR / diverse emissioni	1	0	1	1	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0
Radio locali	1	0	1	2	1	1	0	2	1	0	0	1	0	0
Televisioni locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Altre televisioni private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Diffusori stranieri	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Teletext	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MODO DI LIQUIDAZIONE

Conciliazione	0	0	0	0	0	6	2	1	2	1	0	2	1	0
Lettera conciliatoria	3	2	1	3	2	6								
Decisioni d'irrecepibilità	3	6	5	1	0	10	7	8	1	9	3	6	14	7
Decisioni nel merito	23	16	13	10	14	12	24	32	23	12	7	14	14	17
Ritiro del reclamo	2	1	4	2	1	2	2	1	3	0	0	1	0	0

DECISIONI NEL MERITO

Senza violazione della legge	23	14	13	10	11	10	24	29	21	11	8	10	13	13
Violazione della legge	0	2	0	0	3	2	0	3	2	1	2	4	1	4

1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

RECLAMI / CASI

Interposti	18	25	25	22	18	14	25	20	20	30	25	16	14	18
Liquidati	16	28	26	20	18	17	20	21	22	19	21	25	13	23
Riportati	8	5	4	6	6	3	8	7	7	17	21	11	13	9

TIPO DI RECLAMO

Popolare / interesse pubblico	14	20	25	16	15	12	20	13	15	19	17	7	9	12
Individuale	4	5	0	6	3	2	5	7	5	10	7	9	5	6
Dipartimento										1	1	0	0	0

DIFFUSORI CHIAMATI IN CAUSA

Radio	2	4	2	3	7	2	1	2	3	5	6	2	2	2
Televisione	16	21	23	19	11	12	24	18	17	25	19	14	12	16

SSR / RDRS	2	2	2	1	4	2	0	2	3	3	5	1	2	1
SSR / TVDRS / SF	11	13	16	12	5	7	19	11	7	16	15	11	6	10
SSR / RSR	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0
SSR / TSR	4	2	1	1	4	2	1	1	0	6	1	2	3	3
SSR / RSI (radio)	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SSR / RSI (tv)	0	1	1	3	0	1	3	5	2	2	1	1	0	0
SSR / Radio Rumantsch	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SSR / diverse emissioni	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Radio locali	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2
Televisioni locali	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	0
Altre televisioni private	0	3	5	3	2	2	1	1	3	0	1	0	1	0
Diffusori stranieri	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teletext	0	2	0	0	0	0	0	0	1					

MODO DI LIQUIDAZIONE

Conciliazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Lettera conciliatoria														
Decisioni d'irrecevibilità	2	4	4	5	1	3	3	3	8	4	6	5	2	3
Decisioni nel merito	14	22	22	15	17	12	16	18	14	14	15	20	11	19
Ritiro del reclamo	0	2		0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	1

DECISIONI NEL MERITO

Senza violazione della legge	10	14	19	14	10	11	12	11	10	9	11	16	8	13
Violazione della legge	4	8	3	1	7	1	4	7	4	5	4	4	3	6

**Autorità indipendente di ricorso in
materia radiotelevisiva AIRR**

Casella postale 8547

3001 Berna

Tel. ++41 (0)31 322 55 38

Fax ++41 (0)31 322 55 58

www.airr.admin.ch

info@ubi.admin.ch